



# CITTA' DI TRICASE

## PROVINCIA DI LECCE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 28/12/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU DA APPLICARE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2024

L'anno duemilaventitre, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 16:20 in prima convocazione, SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>VISTO DI REGOLARITA' TECNICA</b>	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> .	
Tricase, lì 27/12/2023	Il Responsabile del Servizio  Dott. DE IACO ANTONIO
<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA</b>	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> .	
Tricase, lì 27/12/2023	Il Responsabile del Servizio  DOTT.SSA TASCO DONATELLA

COGNOME E NOME	PRESENTA
DE DONNO ANTONIO	SI
BAGLIVO ANTONIO LUIGI	--
DE MARCO PASQUALE	--
CARITA' GIOVANNI	--
CAZZATO IPPAZIO	SI
CIARDO ARMANDO COSIMO	--
DELL'ABATE GIORGIO	SI
ELIA GIACOMO	--
ERRICO GIANLUCA LEONE	--
MARTELLA ROCCO	SI
MINONNE FRANCESCO	--
MURA LAURA	SI
PELUSO GIUSEPPE GIORGIO	SI
RUBERTO ANNA	SI
ZOCCHI CARMINE	--
ZOCCHI ROSANNA	SI
ZOCCHI VITO	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 8

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA DE CARLO I. MARCELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ZOCCHI ROSANNA, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La Presidente passa la parola all'Assessore al ramo, G. D'Amico, il quale relaziona sul punto all'ordine del giorno, proponendo la conferma delle tariffe IMU dell'anno precedente;

La Presidente invita a passare alla votazione per l'approvazione della proposta all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Approvazione Aliquote Nuova IMU da Applicare dall'Anno d'Imposta 2024";

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 9;

Votazione: unanimità dei presenti;

La Presidente propone di votare per l'immediata esecutività:

Presenti e votanti: n. 9;

Votazione: unanimità dei presenti;

La Presidente rinnova gli auguri di buone feste a tutti e passa la parola al Sindaco;

Interviene il Sindaco, il quale dopo un breve saluto e augurio, ricorda quanto il comune rappresenti per la comunità accoglienza e risposta per quanto possibile ai bisogni, rinnova pertanto l'impegno dell'amministrazione per il nuovo anno di far divenire strategico il settore dei servizi sociali, illustra il grande progetto di rigenerazione urbana previsto, invitando tutti ad avere pazienza sui tempi di esecuzione;

La trascrizione degli interventi è allegata in forma integrale;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta avente per oggetto: "Approvazione Aliquote Nuova IMU da Applicare dall'Anno d'Imposta 2024";

**Richiamato:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*";
- i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

- la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, disciplinante le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento riservato allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

**Visto:**

- il D.Lgs. n. 504/1992;
- i commi da 161 a 169, dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo

0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Considerate** le esenzioni e/o riduzioni espressamente previste dall'art.1 commi 747, 758 e 760 della Legge n. 160/2019.

**Considerato** che la legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), con l'articolo 1, comma 837, rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 767 della legge n. 160 del 2019", ha apportato un'importante modifica alla disciplina dei poteri dei comuni in materia di IMU, contenuta nella Legge di bilancio 2020.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo

stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Rilevato** che:

- in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.
- a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**Tenuto conto** che con comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha informato i Comuni che:

- per l'anno di imposta 2024, devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- è prorogato all'anno 2025 l'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);
- non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023;
- in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

**Considerato:**

- le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- il gettito necessario può essere garantito confermando le aliquote ad oggi applicate .

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo per come di seguito riportato:

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOT A per cento</b>
<b>3912</b>	IMU abitazione principale  SOLO CATEGORIA: A/1; A/8; A/9;	<b>0,50</b>
<b>3918</b>	IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/93)	<b>0,10</b>
<b>3925</b>	IMU immobili usa produttivo gruppo catastale D (da versare allo Stato)	<b>0,76</b>
<b>3930</b>	IMU immobili usa produttivo gruppo catastale D (da versare al Comune)	<b>0,10</b>
<b>3916</b>	IMU – aree fabbricabili	<b>1,04</b>
<b>3918</b>	IMU immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 D.P.R. 917/1986	<b>0,86</b>
<b>3918</b>	IMU altri fabbricati	<b>1,04</b>

**Richiamate** le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste per legge;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

**Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24/2020.

**Acquisito** il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato:

" Esaminata la proposta con riferimento:

- a) al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
  - b) alla correttezza e regolarità della procedura;
  - c) alla correttezza formale nella redazione dell'atto;
- esprime: "parere favorevole";

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Visti** il D.L.vo n.267 del 18.8.2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale.

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, per come di seguito riportato:

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOT A per cento</b>
<b>3912</b>	IMU abitazione principale  SOLO CATEGORIA: A/1; A/8; A/9;	<b>0,50</b>
<b>3918</b>	IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10</b>

	(art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/93)	
<b>3925</b>	IMU immobili usa produttivo gruppo catastale D (da versare allo Stato)	<b>0,76</b>
<b>3930</b>	IMU immobili usa produttivo gruppo catastale D (da versare al Comune)	<b>0,10</b>
<b>3916</b>	IMU – aree fabbricabili	<b>1,04</b>
<b>3918</b>	IMU immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 D.P.R. 917/1986	<b>0,86</b>
<b>3918</b>	IMU altri fabbricati	<b>1,04</b>

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

F.to ZOCCHI ROSANNA

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA DE CARLO I. MARCELLA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Tricase, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_ F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_ F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---